

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SEGRETERIA GENERALE - SEZIONE VII

Prot.n. 1276/SVII
CIRCOLARE N. 3428/5878

Roma, 21 - 05 - 1996

Oggetto: Detenuti estradandi e/o estradati.

Estradizioni per l'estero ed estradizioni dall'estero. Competenza e modalità di esecuzione delle traduzioni.

I piantonamenti degli arrestati in fragranza nei procedimenti per direttissima innanzi al Pretore. Precisazioni.

Traduzione degli internati. Precisazioni.

Fra le traduzioni che, a partire dal decorso 1° aprile, rientrano nella competenza del Corpo di Polizia Penitenziaria, sia pure limitatamente alle regioni Umbria, Sardegna, Marche, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, sono incluse anche quelle relative agli "estradandi" ed agli "estradati" con riguardo, ovviamente, alle tratte comprese tra gli istituti di partenza ed i posti di frontiera, nel caso delle estradizioni per l'estero, e tra questi ultimi e gli istituti di destinazione, designati dal competente Ufficio IV, nell'ipotesi delle estradizioni dall'estero.

§ I. Casi di "estradizione per l'estero".

A seguito di accordi intercorsi, in sede centrale, con la Polizia di Stato, le traduzioni degli "estradandi" seguiranno le seguenti modalità:

a) I ^ ipotesi

Quando l'Istituto in cui trovasi ristretto il detenuto da estradare è ubicato in una delle sette regioni sopra indicate, la traduzione del detenuto, dal predetto istituto a quello individuato dall'Ufficio IV per "il temporaneo appoggio", istituto di solito ubicato in sedi viciniori alla frontiera terrestre o aerea, **deve** essere effettuata dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Allorché anche l'istituto di temporaneo "appoggio" trovasi ubicato in una delle regioni sopra enumerate (è il caso, ad esempio, del Triveneto, con riguardo sia all'aeroporto di Venezia che ai valichi di frontiera) la traduzione dell' "estradando" da quest'ultimo istituto al posto di frontiera dovrà essere effettuata dal personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Il detenuto sarà consegnato al personale della Polizia di Frontiera previa redazione di dettagliato verbale di consegna. (cfr. pure Cap. VI § 5 della circolare n. 3413/5863 del 29 marzo 1996).

b) II ^ ipotesi.

Quando nell'ipotesi prevista nel I° capoverso della fattispecie descritta sub a) l'istituto di temporaneo "appoggio", nel quale il detenuto viene tradotto prima di essere accompagnato alla frontiera, trovasi ubicato in una delle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni continua ad essere espletato dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, (è il caso dell'aeroporto internazionale di Fiumicino) la traduzione dell'estradando dall'istituto di pena in cui era originariamente ristretto a quello di "appoggio" viene effettuata dal Corpo di Polizia Penitenziaria, mentre la traduzione da quest'ultimo istituto al posto di frontiera sarà effettuato, come per il passato, dal personale della Polizia di Stato.

c) III ^ ipotesi

Quando l'istituto in cui trovasi ristretto il detenuto da estradare è ubicato in una delle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni non è stato ancora assunto dal Corpo di Polizia Penitenziaria, la traduzione del detenuto all'istituto di "appoggio" individuato dall'Ufficio IV, è ovviamente, di competenza dell'Arma dei Carabinieri.

La traduzione dell'estradando dall'istituto di "appoggio" al posto di frontiera è di competenza del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel caso in cui il predetto istituto si trovi in una delle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni è stato assunto dal Corpo della Polizia Penitenziaria (es. aeroporto di Venezia) e della Polizia di Stato nel caso in cui il posto di frontiera si trovi in una regione nella quale le traduzioni continuano ad essere espletate dalle altre Forze di Polizia (es. aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino).

§ 2) Casi di estradizione "dall'estero".

I^ ipotesi.

Quando il detenuto estradato in Italia viene consegnato dall'Autorità straniera ad un posto di frontiera ubicato in una regione nella quale il servizio delle traduzioni è di competenza del Corpo di Polizia Penitenziaria, sarà compito di quest'ultimo ricevere in consegna , **dalla Polizia di Frontiera italiana**, una volta che questa avrà espletato le formalità di propria competenza (ricezione dall'Autorità di Polizia straniera, verbale di arresto ecc.), il detenuto estradato e tradurlo all'istituto individuato dall'Ufficio IV.

Competente ad effettuare **le operazioni di ricezione dell'estradato e di trasferimento** fino alla sede penitenziaria di destinazione è il Nucleo T.P. ubicato nella sede geograficamente più prossima al posto di frontiera interessato alla consegna ovvero altro nucleo T.P. individuato dal Provveditore Regionale competente per territorio.

II^ ipotesi.

Quando il detenuto estradato in Italia viene consegnato dall'Autorità straniera ad un posto di frontiera ubicato in una regione nella quale il servizio delle traduzioni non sia ancora di competenza del Corpo di Polizia Penitenziaria, la ricezione dell'estradato e la conseguente traduzione all'istituto penitenziario di assegnazione dovrà essere effettuata dalla Forza di Polizia incaricata.

Si richiama l'attenzione dei Provveditori Regionali, particolarmente interessati alla traduzione di estradandi o estradati, sulla necessità di assumere intese preventive con le Autorità di frontiera al fine di pianificare gli interventi operativi e di evitare ogni possibile inconveniente.

§ 3) I piantonamenti degli arrestati in flagranza nei procedimenti per direttissima innanzi al Pretore. Precisazioni.

La **circolare n. 3415/5865 del 22 marzo 1996**, con la quale veniva diramato il testo del D.I. 8/2/96, precisa che non spettano, sull'intero territorio nazionale, al Corpo di Polizia Penitenziaria i piantonamenti degli arrestati nei procedimenti per direttissima innanzi al Pretore ai quali dovranno continuare a provvedere le Forze di polizia che hanno operato l'arresto.

Il piantonamento, invece, dovrà essere effettuato dagli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria nei casi in cui il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 566 comma 4 del c.p.p. , ordini che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma del precedente art. 386.

§ 4) Traduzioni degli internati. Precisazioni.

Com'è noto, la legge 12.12.1992 n. 492 ha affidato al Corpo di Polizia Penitenziaria l'esecuzione delle traduzioni sia dei detenuti che degli internati adulti.

E' venuta così a cadere la ripartizione della competenza, prima esistente, tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato.

Ne consegue che, nelle regioni nelle quali il Corpo di Polizia Penitenziaria ha assunto il servizio delle traduzioni, esso ha l'obbligo di effettuare sia quelle dei detenuti che quelle degli internati.

E', peraltro, parimenti noto come le traduzioni degli internati , in data antecedente al 1° aprile, siano state effettuate, dagli appartenenti alla Polizia di Stato, quasi esclusivamente con l'uso del treno.

L'Art. 3 comma 1 del D.I. 8/2/1996 ha escluso, com'è noto, in questa prime fase, la cessione al Corpo di Polizia Penitenziaria del servizio delle traduzioni a mezzo ferrovia.

Ne discende che la traduzione degli internati, sempreché avvenga a mezzo ferrovia, continuerà ad essere espletata dal personale della Polizia di Stato sull'intero territorio nazionale.

Nella regione Sardegna ove non sono previste traduzioni per ferrovia, la traduzione degli internati è ovviamente effettuata dal Corpo di Polizia Penitenziaria.

Può, peraltro, accadere che, per gravi ragioni di sicurezza dovute alla particolare, oggettiva pericolosità del soggetto da tradurre ovvero per la notevole lunghezza della traduzione, si appalesi assolutamente inopportuno che essa venga effettuata a mezzo ferrovia.

In questi casi, quando l'Ufficio IV di questo Dipartimento abbia autorizzato la traduzione di internati con mezzo diverso dal treno, la traduzione dovrà essere effettuata dal Corpo di Polizia Penitenziaria sempreché ovviamente essa abbia inizio da uno degli istituti ubicati nelle regioni in cui il Corpo stesso abbia già assunto il servizio delle traduzioni.

§ 5) Traduzione dei detenuti "dissociati" e "collaboratori di giustizia".

Com'è noto l'art. 3 comma 3 del D.I. 8.2.1996 ha escluso "la cessione" al Corpo di Polizia Penitenziaria del servizio di "trasporto e traduzione" dei detenuti "**dissociati**" e dei "**collaboratori di giustizia**" che resta, pertanto, affidato al Corpo di Polizia che ha ottenuto la prima collaborazione.

Quando, peraltro, la traduzione del dissociato o del collaboratore, in partenza da un istituto ubicato in una delle regioni nelle quali il servizio delle traduzioni è stato assunto dal Corpo di Polizia Penitenziaria, deve essere effettuata dall'Arma dei Carabinieri, essa sarà eseguita dalla scorta della predetta Arma con mezzo e conduttore del Corpo. Ciò in analogia a quanto disposto per le traduzioni dagli istituti di pena agli scali ferroviari e viceversa.

IL DIRETTORE GENERALE